

## ||| Ravvedimento operoso speciale

### In breve

L'art. 1, c. 174 e seguenti, L. 197/2022, modificato dal D.L. 34/2023, consente al contribuente di rimuovere talune violazioni commesse sino al 31.12.2021 riguardanti le dichiarazioni fiscali entro il termine del 30 settembre 2023.

A differenza dell'ordinario ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97, il ravvedimento operoso speciale consente di ridurre le sanzioni a 1/18 del minimo e di poter effettuare il relativo versamento in forma rateale.

### In dettaglio

#### || Ambito applicativo

Sono sanabili le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti.

Rientrano nell'ambito applicativo della norma anche le violazioni prodromiche alla dichiarazione, quali ad esempio:

- | l'omessa o infedele fatturazione di operazioni imponibili, punita nella misura dal 90% al 180% dell'imposta;
- | l'omessa o infedele fatturazione di operazioni esenti, non imponibili o escluse, se hanno avuto riflesso ai fini delle imposte sui redditi, sanzionata nella misura dal 5% al 10% del corrispettivo non documentato;
- | l'indebita detrazione commessa nella liquidazione periodica IVA, punita nella misura del 90% dell'imposta.

#### || Esclusioni

Non possono beneficiare del ravvedimento operoso speciale:

- | le omesse dichiarazioni, incluse le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni;
- | le violazioni che possono beneficiare dell'istituto della definizione degli avvisi bonari di cui all'art. 1 c. 153, L. 197/2022;
- | le violazioni sull'omessa / infedele compilazione del quadro RW;
- | le violazioni già oggetto di contestazione per cui sono stati notificati al contribuente atti di accertamento, di contestazione di sanzioni, di recupero di crediti di imposta, cartelle di pagamento, avvisi bonari derivanti da controlli formali, inclusi gli omessi o i tardivi versamenti.

#### || Adempimenti

Per poter fruire della definizione, è necessario che entro il termine del 30.9.2023:

- | si proceda al versamento delle somme o della prima rata;
- | venga rimossa la violazione.

I ravvedimenti già eseguiti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97 rimangono validi e non c'è rimborso di quanto pagato.

Non è possibile applicare il cumulo giuridico. Ogni violazione deve pertanto essere sanata autonomamente, con riduzione, per ciascuna, a 1/18 del minimo.

## II Versamenti

Gli importi possono essere dilazionati in un massimo di 8 rate di pari importo. La prima o unica rata deve essere pagata entro il 30.9.2023.

Gli importi relativi alle rate successive alla prima sono maggiorati di interessi al tasso del 2% annuo.

L'omesso versamento nei termini prescritti delle somme dovute ovvero della prima rata comporta la decadenza del beneficio.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio

della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione per tardivo versamento di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997.

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a [studio@ctep.it](mailto:studio@ctep.it)

Il presente Tax Alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.